

I bastimenti austriaci ch'entrano nei porti esteri, saranno esenti dal pagamento dei diritti consolari nel luogo del loro approdo, soltanto nei due casi qui sotto esposti;

- 1.) quando i bastimenti sono costretti da infortunj, o venti contrarj di entrare in un porto, e di prendervi pratica;
- 2.) quando entrano in un porto senza l'intenzione di prendervi pratica, e quando vi fossero costretti unicamente dalle ordinanze locali, e che nell'uno e nell'altro di questi casi non facessero scarico, o carico di merci di sorte, abbenchè vi facessero eseguire delle riparazioni al bastimento, od acquisto di provvigioni.

Si partecipa questa superiore determinazione a tutti gli I. R. Consolati, invitandoli di conformarvisi esattamente.

*Trieste, il dì 25 ottobre 1833.*